

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP)

per i prodotti assicurativi – non IBIP

Allegato 3 – Reg. IVASS n. 40/2018

(mod. Provvedimento n. 147/2024)

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa (Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato dal Provvedimento n. 147/2024), il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, il distributore consegna o trasmette il presente modulo solo in caso di successive modifiche di rilievo delle informazioni in esso contenute.

SEZIONE I – Informazioni generali sull'intermediario

1. Intermediario (persona fisica) che entra in contatto con il cliente

Nome e Cognome: **GIUSEPPE MELE**

Sezione RUI: **B** – Numero: **B000154976** – Data iscrizione: **10 aprile 2007**

Indirizzo: **via Michele Garruba, 131 – 70122 Bari**

Telefono: **335 6787878**

Email: **gmele@bepimele.it**

PEC: **posta@pec.bepimele.it**

Sito internet: **www.bepimele.it**

Qualità: Titolare della ditta individuale **GIUSEPPE MELE – CONSULENZA E MEDIAZIONE ASSICURATIVA**

2. Collaboratore (compilare solo se applicabile)

Compilare se il soggetto di cui sopra opera per conto di un collaboratore iscritto in sezione E del RUI.

Nome / Denominazione sociale: [] N° Iscrizione RUI Sez. E: [] Data iscrizione: []

Sede operativa: [] Tel: [] Email: []

*I dati di iscrizione possono essere verificati sul Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) – sito IVASS: www.ivass.it
Autorità Competente alla Vigilanza: IVASS – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma*

SEZIONE II – Modello di distribuzione adottato

Il broker agisce su incarico del cliente e non in nome e per conto di imprese di assicurazione.

Modalità di distribuzione del presente contratto:

☐ Distribuzione senza collaborazioni orizzontali

☐ Distribuzione in collaborazione orizzontale (art. 22 L. 221/2012) con:

Intermediario collaboratore: []

Sezione RUI: ____ – Ruolo nella distribuzione: ☐ Emittente ☐ Collocatore

Elenco delle imprese con cui il broker ha o potrebbe avere rapporti d'affari:

L'elenco è reso disponibile nelle seguenti modalità (barrare quella applicabile):

☒ Pubblicazione sul sito internet del broker: www.bepimele.it

☐ Affissione nei locali dell'intermediario (anche mediante apparecchiature tecnologiche)

Il contraente ha comunque la facoltà di richiedere la consegna/trasmissione dell'elenco in forma cartacea o digitale.

SEZIONE III – Potenziali conflitti di interesse

a) Partecipazioni dell'intermediario in imprese di assicurazione:

☒ Il soggetto che entra in contatto con il cliente NON detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione.

☐ Il soggetto DETIENE tale partecipazione in: [specificare]

b) Partecipazioni di imprese di assicurazione nel broker:

☒ Nessuna impresa di assicurazione (o sua controllante) detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% nel broker.

☐ La seguente impresa detiene tale partecipazione: [specificare]

c) Ulteriori conflitti di interesse relativi al contratto distribuito (art. 119-bis, c.7, CAP):

Prima della conclusione del contratto, il broker informa il contraente della natura e/o della fonte di eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere in relazione al contratto proposto, tenuto conto della politica di gestione dei conflitti definita dal broker e di quella comunicata dall'impresa nell'ambito del processo POG.

Conflitti di interesse specifici da segnalare: **nessuno**

SEZIONE IV – Attività di distribuzione e consulenza

Con riferimento al contratto proposto/distribuito, il broker dichiara:

☐ a) Distribuzione SENZA consulenza: la distribuzione avviene senza fornire una raccomandazione personalizzata.

Le opzioni b) – e) si compilano solo se viene prestata consulenza:

☐ b) Consulenza di base (art. 119-ter, c.3, CAP): raccomandazione personalizzata basata sulle esigenze del cliente.

☐ c) Consulenza imparziale e personale (art. 119-ter, c.4, CAP): analisi oggettiva di un numero sufficiente di contratti di mercato.

☐ d) Consulenza su base indipendente: remunerata esclusivamente dal cliente, con restituzione di tutti gli incentivi ricevuti da terzi.

☐ e) Consulenza con valutazione periodica dell'adeguatezza (art. 119-ter, c.5, CAP): con revisione almeno annuale.

SEZIONE V – Remunerazione percepita

Con riferimento al contratto distribuito, il broker percepisce i seguenti compensi:

☒ a) Provvigioni/commissioni incluse nel premio assicurativo (a carico dell'impresa)

☐ b) Onorario corrisposto direttamente dal cliente:

Importo o metodo di calcolo: [] ovvero: come da lettera d'incarico del []

☐ c) Altra forma di compenso: *specificare* []

☐ d) Combinazione delle tipologie sopra indicate

In caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E, la remunerazione indicata si riferisce ai compensi complessivamente percepiti da tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione

RC AUTO – Informativa obbligatoria ai sensi dell'art. 131-bis CAP:

Provvigione lorda percepita: [] % del premio lordo ovvero € []

SEZIONE VI – Pagamento del premio ed efficacia

Modalità di pagamento ammesse:

- Bonifico bancario o altri mezzi di pagamento bancario/postale, inclusi strumenti elettronici e on-line, intestati all'impresa di assicurazione o al broker espressamente in tale qualità.
- Assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, intestati all'impresa di assicurazione o al broker espressamente in tale qualità.
- Denaro contante: ammesso esclusivamente per polizze RC Auto e garanzie accessorie riferite allo stesso veicolo, nonché per contratti degli altri rami danni entro il limite di € 750 annui per contratto (art. 118-bis CAP).

Autorizzazione all'incasso con effetto liberatorio (art. 118 CAP):

☐ Il broker NON è autorizzato all'incasso dei premi con effetto liberatorio. Il pagamento ha effetto liberatorio solo se effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.

☐ Il broker è autorizzato all'incasso dei premi con effetto liberatorio per l'impresa:

Denominazione impresa: []

Strumento di tutela adottato (barrare quello applicabile):

☒ Conto separato (art. 117 del C.A.P. e art. 63, c.4, Reg. IVASS n. 40/2018)

☐ Fideiussione bancaria o assicurativa

Il premio versato al broker ha effetto liberatorio nei confronti dell'impresa solo se il broker è autorizzato ai sensi dell'art. 118 CAP.

SEZIONE VII – Strumenti di tutela del contraente

a) Polizza di responsabilità civile professionale:

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza RC professionale che copre i danni ai contraenti derivanti da negligenze, errori professionali e infedeltà dei collaboratori e delle persone del cui operato il broker risponde a norma di legge.

b) Reclami:

Il contraente, l'assicurato o l'avente diritto può proporre reclamo scritto al broker:

Indirizzo: **via Michele Garruba, 131 – 70122 Bari**

Email: **gmele@bepimele.it**

PEC: **posta@pec.bepimele.it**

In caso di insoddisfazione o mancata risposta entro 45 giorni, il contraente può rivolgersi a:

- IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma
- Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org) – strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi del D.M. 6 novembre 2024, n. 215
- Autorità Giudiziaria ordinaria
- Altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) previsti dalla normativa vigente, indicati nei DIP aggiuntivi

c) Fondo di Garanzia:

Il contraente può rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso:

CONSAP – Via Yser 14 – 00198 Roma, tel. 06/85796538, email: fondobrokers@consap.it

per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, non risarcito dall'intermediario né dalla polizza RC professionale.

SEZIONE VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il broker informa il contraente che, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193:

- a) Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico. Per la visione di tutte le pertinenti informazioni si rinvia al DIP aggiuntivo delle singole polizze.
- b) Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico di cui all'art. 2, commi da 1 a 5, della L. 193/2023 sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Bari, _____

Firma del distributore: _____



Giuseppe Mele - CONSULENZA E MEDIAZIONE ASSICURATIVA - Via Garruba, 131 - 70124 Bari - Tel: 335 6787878
Iscrizione R.U.I. n° B/154976 Sez. Broker - Partita I.V.A. 07965860724 – Registro Imprese CCIAA BA-596742